

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1851**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO RAFFAELE, GRIPPO, ALLOCCA, FEDERICO,  
CARPINO, DELL'UNTO***Presentata il 3 luglio 1980*

Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale del Ministero delle finanze dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dispongono che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente venga effettuata dai messi speciali autorizzati e dai messi comunali.

In applicazione delle predette disposizioni, i titolari degli uffici finanziari hanno dato l'autorizzazione a svolgere le mansioni di messo speciale a personale estraneo all'amministrazione creando un rapporto di dipendenza che si concreta con l'effettuazione della notificazione. Era quindi naturale che detti messi speciali aspirassero, dopo anni di ininterrotto lavoro, ad un regolare rapporto di pubblico impiego.

È da considerare che in precedenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 853, sono stati inquadrati i messi speciali delle imposte dirette, creando una evidente discriminazione tra persone dello stesso Ministero delle finanze che svolgono il medesimo tipo di lavoro.

È questa una doverosa sistemazione perché tale personale, pur essendo estraneo all'Amministrazione, ha finora assicurato, sia pure con rapporto di impiego precario, la continuità del delicato servizio di notificazione, disimpegnandolo scrupolosamente; sistemazione che per altro consente di eliminare la sperequazione esistente nel settore creatasi con la legge 23 dicembre 1978, n. 853. Altresì tale inquadramento rientra nello spirito degli accordi raggiunti in data 14 aprile 1978 tra le confederazioni sindacali e il Governo a riguardo del personale precario retribuito con i fondi stanziati dal Ministero del tesoro.

La presente proposta di legge stabilisce che oltre ai messi comunali, il personale in questione dovrà anche eseguire la notificazione degli atti in modo da evitare per il futuro che gli uffici debbano ancora ricorrere per tale servizio a persone esterne all'Amministrazione.

Pertanto con l'unità proposta di legge si provvede (articolo 1) alla sistemazione dei messi speciali notificatori (circa 500 unità) autorizzati entro il 30 giugno 1980, i quali vengono inquadrati nel ruolo della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette e tra il personale delle Commissioni tributarie, con la qualifica di diurnista di terza categoria, a prescindere dal possesso del titolo di studio. Restano esclusi dall'inquadramento i messi che si trovino in condizione di incompatibilità colle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

La proposta di legge prevede (articolo 2) che anche i messi notificatori delle imposte dirette autorizzati dopo il primo dicembre 1976 e non oltre la data di en-

trata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 853, siano inquadrati con la qualifica di diurnisti di terza categoria.

È previsto (articolo 3) che gli aspiranti all'inquadramento debbano indicare nella domanda di assunzione di essere disposti a prestare servizio presso l'ufficio al quale saranno assegnati.

Si fa inoltre espresso divieto (articolo 4) di conferire nuovi incarichi per la notifica degli atti degli uffici delle tasse e delle imposte indirette nonché delle commissioni tributarie in modo da non dover affrontare in futuro il problema di un successivo inquadramento di detti messi.

L'articolo 5 prevede che gli inquadramenti in ruolo avvengano anche in soprannumero.

Viene poi indicata (articolo 6) la misura dei compensi spettanti come rimborso spese per il servizio di notificazione svolto dai messi inquadrati.

Infine (articolo 7) si indica la spesa necessaria ed i relativi mezzi per farvi fronte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I messi notificatori speciali, di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, incaricati della notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, assunti non oltre il 30 giugno 1980 e che non versano in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze, con la qualifica di diurnista di terza categoria, a prescindere dal possesso del titolo di studio.

L'inquadramento ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta.

## ART. 2.

Ai messi notificatori speciali, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo 60 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, incaricati della notificazione dopo il 1° dicembre 1976 e non oltre la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 853, si applica quanto previsto dal precedente articolo 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche al personale assunto con la legge 23 dicembre 1978, n. 853.

### ART. 3.

Le domande di inquadramento redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale - devono essere prodotte all'ufficio presso cui il richiedente svolge l'incarico di messo notificatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 9) di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;
- 10) domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio ricevente.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione devono essere allegate:

a) copia autentica del provvedimento di autorizzazione da cui risulti inequivocabilmente la data in cui è stato conferito l'incarico di svolgere le mansioni di messo notificatore, da rilasciarsi, in carta semplice, dal capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizzazione stessa;

b) una dichiarazione in carta semplice da rilasciarsi dal competente capo dell'ufficio da cui risulti che l'interessato ha effettivamente ed ininterrottamente svolto le mansioni di messo notificatore e che le svolga anche alla data del 31 luglio 1980.

#### ART. 4.

È fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Il personale di cui ai precedenti articoli, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente.

#### ART. 5.

Gli inquadramenti nella categoria non di ruolo di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti anche in soprannumero.

#### ART. 6.

Al predetto personale spetta, a titolo di rimborso spese, per ogni notifica tentata, un compenso di lire 100.

I compensi per il rimborso spese di notifica sono corrisposti con i fondi stanziati sul capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze del corrente esercizio finanziario, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 7.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, si provvede per lo anno 1980 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.